

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

così composta:

dr. Edoardo Cofano presidente
dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore
dr. Patrizia Mannacio consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 posta in decisione all'udienza del giorno 18.4.2017 e vertente

SOCIETA' S.A.S

PARTE APPELLANTE

BANCA

PARTE APPELLATA

NOTAIO

PARTE APPELLATA

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

PARTE APPELLATA

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. *omissis*/2011 del Tribunale di Latina in materia di risarcimento danni.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Nel giudizio di primo grado la SOCIETA' S.A.S esponeva che in data 4.6.2001 veniva iscritto a carico della società protesto cambiario con atto di levata del NOTAIO per la somma di euro 1.549,37 e lamentava che il protesto era frutto di errore e negligenza addebitabile sia alla BANCA sia al NOTAIO, i quali avevano provveduto al protesto nonostante una capienza del c/c n. *omissis* intestato alla società pari ad euro 59.988,56, come si evinceva sia dall'estratto di c/c-dal quale risultava il pagamento dell'effetto cambiario alla sua scadenza del 31.5.2001- sia dalla lettera inviata dal notaio in cui si riconosceva l'errore professionale e il diritto al risarcimento del danno in favore della parte attrice. A causa dell'illegittimo protesto la società sosteneva di aver riportato danni alla reputazione ammontanti ad euro 200.000 e danni derivanti dalla impossibilità di concludere affari meglio indicati in atti ammontanti ad oltre 500.000 euro.

Si costituiva la BANCA ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che con la domanda veniva azionato il diritto di SOCIO al risarcimento del danno da questi patito; la prescrizione del credito; l'infondatezza della domanda; la carenza di prova del lamentato danno.

Si costituiva altresì NOTAIO ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda nonché il concorso colposo del creditore per non aver provveduto alla cancellazione del protesto. Svolgeva domanda riconvenzionale per i danni

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

subiti dall'iniziativa giudiziaria dell'attrice, quantificati nella misura di euro 730.000, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

A seguito di chiamata in causa da parte del notaio. Si costituiva la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO ed eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e carenza di legittimazione; la prescrizione del diritto; l'insussistenza di responsabilità in capo all'assicurata nonché di prova dei danni. In via subordinata, eccepiva i previsti limiti al massimale e dello scoperto a carico dell'assicurata.

Si costituiva altresì SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI ed eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa; la prescrizione del diritto azionato; la franchigia nei limiti previsti; nel merito contestava la domanda attrice.

Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione sulle eccezioni preliminari, invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.

§ 2. — Con sentenza non definitiva, il tribunale ha così deciso:

"Dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda svolta da SOCIETA' S.A.S, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruttoria relativa alla domanda riconvenzionale svolta da NOTAIO".

A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto:

-premessi che ai fini della sussistenza della legittimazione attiva deve risultare la coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda è affermato titolare del diritto e premesso altresì che la *legitimatio ad causam* attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare la domanda;

- nel caso in questione risultava che la società attrice non aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa patito in conseguenza dell'illegittimo protesto, bensì aveva chiesto la condanna dei convenuti al danno patito da SOCIO in proprio e nella qualità di institore della società;

- risultava, pertanto, che la società attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patito dal soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di legale rappresentante della s.a.s. e, pertanto, aveva azionato un diritto altrui;

- né poteva valere ai fini della sussistenza della legittimazione attiva la precisazione della domanda svolta nella memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale, da un lato, l'attrice si limitava ad evidenziare l'esistenza della procura institoria in capo al SOCIO, il quale tuttavia non era parte in causa né in proprio né quale institore, e dall'altro si chiedeva il risarcimento del danno patito dalla SOCIETA' S.A.S;

- tale precisazione doveva ritenersi quale domanda totalmente nuova, atteso che veniva modificato il soggetto danneggiato e, dunque, il titolare del diritto;

-il diritto azionato era comunque prescritto stante il decorso del termine quinquennale dalla pubblicazione sul bollettino dei protesti senza che risultassero atti interruttivi, non potendo riconoscersi alla missiva del NOTAIO valore di riconoscimento del diritto oggetto del giudizio.

§ 3. — Ha proposto appello SOCIETA' S.A.S ed ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare l'illegittimità del protesto cambiario in data 4 giugno 2001, in quanto preceduto da regolare pagamento; di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della BANCA per non aver provveduto al pagamento della cambiale sopradescritta, nonostante vi fossero i fondi sufficienti; accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca per non aver provveduto al pagamento della cambiale sopradescritta e per avere inviato la medesima cambiale al notaio per il protesto, nonostante vi fossero i fondi sufficienti; accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

NOTAIO per avere proceduto al protesto nonostante l'avvenuto pagamento della cambiale; condannare in solido NOTAIO e la BANCA, nonché i chiamati in causa, ossia la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO e la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI, al pagamento in favore dell'appellante, in persona del SOCIO ACCOMANDATARIO, della somma di euro 200.000 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, derivante dal discredito commerciale e di immagine causato dall'illegittimo protesto cambiario; condannare in solido NOTAIO e la BANCA, nonché i chiamati in causa, ossia la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO e la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI al pagamento della somma di euro 25.000 versata alla sottoscrizione del preliminare e della somma di euro 9500 per spese legali affrontate per il recupero della caparra, a titolo di danno emergente, conseguente al illegittimo protesto; condannare in solido NOTAIO e la BANCA, nonché i chiamati in causa, ossia la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO e la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI a titolo di lucro cessante, al pagamento della somma di euro 250.000 quale mancato guadagno conseguente alla perdita dell'acquisto della gestione alberghiera, nonché al pagamento della somma di euro 250.000 quale rivalutazione della proprietà che parte attrice avrebbe potuto realizzare se non fosse stata impedita dell'acquisto delle quote, danni conseguenti al illegittimo protesto cambiario; con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

La BANCA, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

NOTAIO, costituitasi, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello nonché di accertare e dichiarare l'assenza di domande formulate dalla Professionista di durata nei confronti della SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI.

La SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto; in subordine, ha richiamato le conclusioni già formulate in primo grado.

In data 24 marzo 2017 è stato depositato un atto di costituzione quale nuovo difensore e procuratore di BANCA, quale società incorporante la BANCA X in forza di atto di fusione per incorporazione, da parte dell'avvocato *omissis*.

L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 18.4.2017 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusioni e repliche.

§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:

• **Della sussistenza della *legitimatio ad causam*.**

Erroneamente il giudice aveva ritenuto insussistente la legittimazione attiva della società attrice stante le conclusioni contenute nell'atto di citazione, nella quale la società attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito da SOCIO in proprio e nella qualità di institore del SOCIETÀ' S.A.S. La pronuncia si poneva in contrasto con il principio affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione secondo il quale, per determinare il contenuto della domanda rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "*petitum*" sostanziale, dovendosi avere riguardo alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Dall'atto di citazione in primo grado emergeva chiaramente che il soggetto a vantaggio del quale la sentenza doveva produrre in via diretta ed immediata di effetti favorevoli era solo ed univocamente la società attrice, danneggiata dall'illegittimo protesto. Quest'ultimo, costituiva la causa petendi della domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca e unicamente extra contrattuale del notaio. In definitiva, l'atto introduttivo non era idoneo a disorientare la difesa o a farla cadere in errore, visto che nella citazione veniva descritto il solo danno subito dalla società, di talché la relativa domanda risultava già chiara sin dall'inizio del processo.

Il chiarimento avvenuto con la memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. aveva di certo la valenza di una mera emendatio libelli, e non di una *mutatio libelli*, come assertivamente enunciato dal Tribunale.

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

L'eventuale vizio di omessa prospettazione delle conclusioni sarebbe stato comunque sanabile dalla inequivoca precisazione, da intendersi quale riempimento di una mera lacuna genetico-strutturale, avvenuta in forza dell'esposizione chiarificatrice posta in essere dalla parte attrice nella prima memoria utile, ossia di quella di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1.

Oltretutto, pur essendo vero che nell'atto introduttivo era erroneamente richiesta la condanna a favore di SOCIO, era altrettanto vero che a tale domanda si aggiungeva quella a vantaggio del medesimo SOCIO in qualità di institore della società attrice. Pertanto, dal contesto dell'atto emergeva che l'intendimento dell'attrice era indubbiamente quello di provocare una pronuncia a proprio favore, riferendosi la seconda domanda alla società.

Ulteriore decisiva argomentazione a favore della inequivoca rilevanza del reale intendimento di parte attrice di provocare una pronuncia in proprio favore era fornita proprio dal prosieguo della motivazione del Tribunale, laddove il primo giudice, dopo aver sancito la carenza di legittimazione attiva della società attrice, era entrata nel merito della controversia, pronunciandosi sull'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del NOTAIO.

• **Dell'illegittima ed infondata pronuncia in merito alla prescrizione.**

Erroneamente il primo giudice aveva deciso anche in merito alla eccezione di prescrizione, contraddicendo il precedente accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva. In ogni caso, la decisione sulla prescrizione doveva ritenersi erronea, stante la dichiarazione resa in 31 maggio 2006 dal NOTAIO, nella quale la predetta ammetteva l'errore e si riservava unicamente intorno al *quantum debeatur*.

§ 5. — L'appello è infondato.

Premesso che effettivamente nell'atto di citazione introduttivo del primo grado la società attrice, che all'epoca dell'illegittimo protesto era denominata SOCIETA' S.A.S., concludeva con la richiesta di condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni in favore di SOCIO in proprio e nella qualità di procuratore institore all'epoca dei fatti della società SOCIETA' S.A.S., e che solo con la memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c., a seguito delle eccezioni sollevate dalle parti convenute di carenza di legittimazione attiva, aveva concluso per la condanna in solido dei convenuti e dei chiamati in causa al risarcimento del danno in favore della medesima SOCIETA' S.A.S., va rilevato come il motivo di censura sia fondato, per un verso, sul principio tratto dalla pronuncia delle S.U. non pertinente al caso in questione, e, per il resto, non contrasti in modo idoneo alla motivazione del primo giudice. Invero, le S.U., nella pronuncia n. 12.378 del 16 maggio 2008, hanno affermato il principio secondo il quale:

"Posto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il 'petitum' sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui una Parrocchia chieda l'accertamento, in proprio favore, della proprietà di una chiesa sulla quale un Comune rivendichi lo stesso diritto. Infatti, non può invocarsi, per la sua inconferenza rispetto alla domanda proposta, la regola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia di cui alla legge n. 205 del 2000, rimanendo devoluti alla cognizione "incidenter tantum" dello stesso giudice ordinario gli eventuali atti amministrativi illegittimi posti in essere dal Comune stesso nella gestione "uti dominus" dell'immobile predetto".

È pertanto evidente che nel caso esaminato dalla Suprema Corte non si prospettava in alcun modo il contrasto tra la *causa petendi* esposta in citazione e il *petitum*, sotto il profilo della

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

diversità del soggetto, rispetto all'attore, in favore del quale veniva proposta la domanda, risultando, invece, nel caso oggetto della pronuncia indicata, la questione controversa incentrata sulla interpretazione della posizione soggettiva fatta valere dalla parte attrice quale diritto soggettivo.

Nel caso in esame, invece, stante l'esistenza di un *petitum* riguardante un soggetto, ossia SOCIO in proprio e nella qualità di procuratore institore della società attrice, era immediatamente evidente che detto soggetto, quanto meno con riferimento ai danni subiti dal SOCIO in proprio, non si identificava con quello della società attrice/ e che quest'ultima, invece, avuto riguardo alla *causa petendi* esposta nell'atto di citazione, appariva quale soggetto danneggiato dall'illegittimo protesto.

Nel motivo di censura, l'appellante sostiene la tesi dell'errore materiale, per quanto riguarda l'indicazione del soggetto titolare del diritto fatto valere, laddove si è chiesta la condanna dei convenuti in favore di SOCIO in proprio, e la tesi della emendatio laddove si è chiesto la condanna dei convenuti in favore di SOCIO nella qualità di procuratore institore della società.

Per quanto riguarda l'errore materiale nell'indicazione di SOCIO in proprio, detta tesi non risulta specificamente sviluppata nella memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c. Peraltro, è stato osservato (SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI) che l'indicazione aggiuntiva del SOCIO quale institore, anziché canalizzare la domanda a vantaggio della parte attrice, ha contribuito a rendere l'errore rilevante e comunque non di tipo materiale, con la conseguenza che esso non era semplicemente emendabile attraverso la memoria di cui all'articolo 183 c.p.c.

Per altro verso, si è osservato (SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO) che l'attrice aveva richiesto i danni connessi ad un presunto mancato perfezionamento di preliminari sottoscritti dal dr. SOCIO in proprio (documenti 4 5 di parte attrice), di talché deve escludersi che il riferimento contenuto nelle conclusioni al dr. SOCIO in proprio fosse da considerarsi quale errore materiale immediatamente percepibile alla luce delle *causa petendi* posta a fondamento della domanda risarcitoria.

Quanto poi al rilievo che la domanda proposta in favore del SOCIO quale institore della società rimandava, comunque, alla società stessa, deve osservarsi che l'argomento risulta sviluppato nella predetta memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c. dalla parte attrice con argomentazioni tese a dimostrare che, in virtù della procura institoria ancora vigente, depositata nell'occasione, gli effetti in capo all'institore avevano sicuro riverbero nella sfera di della società. In sostanza, aveva sostenuto l'attrice nella predetta memoria, le domande formulate dal SOCIO nella sua veste di procuratore institore di parte attrice, "risultavano pienamente legittime e quindi logicamente dirette a favore della stessa società attrice, essendo stato speso il nome di un soggetto allora come oggi legittimato a tale spendita, non avendo alcun effetto il fatto di aver anteposto il nome del procuratore institore a quello della società, essendo lo scopo dell'atto realmente, ossia quello di formulare una richiesta risarcitoria in nome e per conto della SOCIETA' S.A.S."

A tali argomentazioni aveva replicato in Tribunale nel senso che esse non valevano a far ritenere sussistente la legittimazione attiva in capo alla società attrice in virtù della procura institore ha in capo al SOCIO, atteso che il medesimo non era parte in causa, né in proprio né quale institore della società, di talché la domanda in favore di quest'ultimo non poteva spiegare effetti sulla società, dovendosi al contrario ritenere che la "precisazione" contenuta nella memoria costituiva una domanda radicalmente nuova, atteso che veniva modificato il soggetto asseritamente danneggiato e, dunque, titolare del diritto azionato. In proposito, è stato osservato che la qualità di institore del SOCIO potrebbe solo consentire eventualmente a quest'ultimo di rappresentare in giudizio la Società, ma non viceversa (SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO).

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

Le osservazioni del Tribunale circa l'irrilevanza degli argomenti spesi dalla parte attrice nella memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c. in quanto fondati sulla esistenza e permanenza della procura institoria in capo al SOCIO non risultano specificamente contrastate nel motivo in esame, di talché, sotto questo profilo, la censura non risulta idonea a dimostrare l'erroneità dell'iter motivazionale del Tribunale.

A prescindere dalla inadeguatezza della censura, osserva la Corte che, avendo agito in giudizio il soggetto rappresentato, ossia la società, per i danni dalla stessa riportati, il riferimento contenuto nelle conclusioni al SOCIO quale institore della società era evidentemente pleonastico, giacché parte attrice era, appunto, il soggetto rappresentato che si deduceva aver patito il danno. Sotto questo profilo la domanda contenuta nella memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1 c.p.c. di risarcimento del danno in favore della società attrice poteva considerarsi quale emendatio della domanda originariamente proposta con riferimento ai danni da risarcirsi al SOCIO quale institore della società, e non, invece, con riferimento ai danni da risarcirsi al SOCIO in proprio.

Su questa linea sembra convenire la parte appellante.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per l'accoglimento dell'appello.

Come si è visto, la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lesione alla propria immagine commerciale nonché il risarcimento del danno patrimoniale, nella duplice veste del danno emergente e del lucro cessante in quanto, a causa dell'illegittimo protesto, vi era stata l'impossibilità di accedere al credito bancario impedendole di procedere all'acquisto di quote della SOCIETÀ S.r.l., società proprietaria di ALBERGO con la quale era stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita in data 12 aprile 2002, nonché delle quote della SOCIETÀ X, intestataria del contratto di affitto di azienda alberghiera.

Si è già visto, peraltro, come i suddetti contratti preliminari (documenti 4 e 5 di parte attrice) risultano sottoscritti dal SOCIO in proprio, senza specificazione della qualità di institore della società attrice.

Ne deriva che le domande di risarcimento del danno patrimoniale, in appello formulate ai punti F) e G) delle conclusioni non afferiscono a danni riportati dalla società, bensì dal SOCIO in proprio, con la conseguenza che, in relazione ad essi, la società attrice è carente di legittimazione attiva. Conseguentemente, le prove orali dedotte in relazione alle vicende connesse al mancato perfezionamento dei menzionati contratti preliminari vanno ritenute inammissibili.

Rimane il danno non patrimoniale derivante dal discredito commerciale e di immagine, di cui al punto E) delle odierne conclusioni, in ordine al quale la società attrice-l'appellante sarebbe in astratto legittimata alla richiesta del relativo ristoro.

Tuttavia, risulta assorbente la considerazione che sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia del presente atto di appello, non risultano allegati i fatti dai quali possa desumersi il dedotto discredito commerciale e all'immagine, risultando solo dedotti i fatti comportanti un danno patrimoniale, come si è visto, riconducibili al SOCIO in proprio, ovvero al danno patrimoniale patito dalla società per l'effetto della dedotta revoca delle linee di credito da parte della banca. Peraltro, quest'ultimo aspetto del danno patrimoniale risulta allegato solo nel capitolo di prova orale cui al punto a) in relazione alla richiesta testimonianza del direttore della filiale della BANCA, ed è collegato al successivo capitolo b) volto a provare il mancato acquisto dell'ALBERGO senza che risulti formulata una specifica domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dalla società per l'effetto della revoca delle linee di credito da parte della banca.

Sentenza, Corte d' Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary n. 305 del 17 gennaio 2018

In relazione al danno non patrimoniale derivante dall'illegittimo protesto, va ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale:

"In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute" Cass. n.23194 del 11/10/2013.

Ne deriva, in difetto di allegazione da parte della società attrice, oggi appellante, degli elementi necessari ai fini della valutazione del dedotto discredito commerciale e di immagine, che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subita dalla SOCIETA' S.A.S. andrebbe comunque respinta.

Nella pronuncia rimane assorbito il motivo riguardante la prescrizione.

§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti di tutte le parti appellate, comprese le assicurazioni chiamate in causa, avuto riguardo alla richiesta di condanna delle predette, in solido con la banca e con il notaio, al risarcimento del danno. Esse si liquidano per ciascuna delle appellate, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di euro 5.434 per la fase di studio, euro 3.159 per la fase introduttiva ed euro 9.035 per la fase decisionale.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SOCIETA' S.A.S. nei confronti di BANCA, quale società incorporante la Banca X in forza di atto di fusione per incorporazione., NOTAIO, SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI NOTAIO e la SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate per ciascuna nella misura di euro 5.434 per la fase di studio, euro 3.159 per la fase introduttiva ed euro 9.035 per la fase decisionale. Così deciso in Roma il giorno 12.7.2017.

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***